

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 all'8 marzo 2017)

INDICE

BENCINI, ROMANI Maurizio: sull'istituzione del copricapo "fez" per la categoria graduati della specialità bersaglieri dell'Esercito (4-05346) (risp. ROSSI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>)	Pag. 6161	MARTON ed altri: sulle carenze di organico nel grado di colonnello nel corpo degli ingegneri dell'Esercito (4-06368) (risp. ROSSI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>)	6175
CAPACCHIONE, CARDINALI: sull'omicidio di un ragazzo ad Aversa nel 2013 (4-03659) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	6163	TOSATO: sul "riscatto" dei 17 dipinti rubati in un museo di Castelvecchio (Verona) e ritrovati in Ucraina (4-06409) (risp. AMENDOLA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	6178
DONNO ed altri: sui rapporti di tipo commerciale tra Italia e Azerbaigian (4-06838) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	6166	sul "riscatto" dei 17 dipinti rubati in un museo di Castelvecchio (Verona) e ritrovati in Ucraina (4-06819) (risp. AMENDOLA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	6179
MANCUSO: sul compenso dello stimatore immobiliare nelle procedure esecutive (4-06699) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	6171		

BENCINI, ROMANI Maurizio. - *Al Ministro della difesa.* -
Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il personale della categoria graduati della specialità bersaglieri si trova in disaccordo con una circolare emanata dallo Stato maggiore dell'Esercito, istitutiva, solo per essi, del copricapo "fez";

il "fez" entra nella tradizione bersaglieresca solo nel 1855, quale cimelio donato dagli Zuavi, e, pertanto, non risulta appartenere alla tradizione delle uniformi italiane, in quanto proveniente, ed al contempo, rievocativo degli eserciti ottomani algerini. Ed invero, i colori della tradizione bersaglieresca sono tutti espressi nel più gradito e rinnovato basco di specialità. Il trascorrere del tempo, unitamente al passaggio all'Esercito professionale, ha condotto al suo inutilizzo, incontrando il favore del personale interessato;

in particolare, le categorie dell'Esercito italiano risultano 4 (la truppa, non in servizio permanente; graduati; sottufficiali; ufficiali) e, conseguentemente, laddove il fez venisse indossato da una sola categoria, tra quelle in servizio permanente della stessa specialità, si produrrebbe un'evidente disparità di trattamento;

considerato che:

la situazione di crisi in cui versa il nostro Paese, sotto molteplici aspetti, suggerisce tagli alle spese e, pertanto, non si comprendono le ragioni sottese alle ulteriori risorse previste per l'approvvigionamento dei fez, tenuto conto, inoltre, che esse si sommano a quelle già sostenute per i baschi e per il berretto rigido, il quale ultimo, peraltro, è stato già distribuito, ma non verrà utilizzato, in quanto le prescrizioni lo vedranno sostituito dal fez;

l'introduzione del fez, oltre a non soddisfare le aspettative del personale della categoria graduati dei bersaglieri, appare non adatto alle attività operative. Ed invero, esso entrerebbe in conflitto, in termini di vestibilità ed agilità nei movimenti, con il resto della divisa in uso;

gli appartenenti alle forze armate si trovano ad operare ed intervenire, sempre più spesso, in contesti quali, a titolo meramente esemplificativo, l'operazione "Strade sicure" (Roma), ove l'eventuale presenza di segni esteriori evocativi, quale il fez, potrebbe suscitare diffidenza e sospetto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda, al fine di evitare la disparità di trattamento tra le categorie dell'Esercito italiano, nonché per le ulteriori motivazioni citate, revocare la circolare istitutiva, per il solo personale della categoria graduati della specialità bersaglieri, del copricapo fez.

(4-05346)

(24 febbraio 2016)

RISPOSTA. - Nel merito dei quesiti posti, va rammentato che in tutte le forze armate/ Arma dei carabinieri esistono differenze nelle uniformi delle diverse categorie, funzionali a rinsaldare, nel segno di una forte continuità tra passato e presente, i sentimenti di appartenenza e di affetto che accomunano il personale che ha indossato e indossa un'uniforme. Sicché, l'uso del fez da parte dei militari di truppa dei bersaglieri, peraltro sostenuto con entusiasmo dall'Associazione nazionale del corpo, ben lungi dal produrre una "disparità di trattamento tra le categorie dell'Esercito Italiano", tende a non disperdere i simboli di natura storica e tradizionale, rinsaldando lo spirito di corpo tra appartenenti alla stessa specialità.

Nello specifico, il fez entra "in servizio" come copricapo della specialità dei bersaglieri fin dal 1855, allorquando gli Zuavi, reparti speciali del corpo di spedizione francese in Crimea, entusiasti dal valore e dal coraggio dimostrati dai "Fanti Piumati" durante la battaglia della Cernaia, gli offrirono, in segno di ammirazione, il loro copricapo. Da allora il fez ha caratterizzato la specialità, unitamente al cappello piumato, divenendo ulteriore emblema di orgoglio e distinzione ed è stato indossato dai bersaglieri nel corso delle guerre risorgimentali, nei conflitti mondiali, nella guerra di liberazione e in tutte le operazioni militari successive, entrando quindi a pieno titolo nella tradizione uniformologica italiana. Tradizione che trova peraltro riscontro, a livello normativo, in una circolare diramata dallo Stato maggiore dell'Esercito — Reparto impiego delle forze nell'ottobre 2015, che sancisce l'uso del fez per tutti i militari di truppa, graduati inclusi, perfezionata nel febbraio 2016 a seguito di un contributo di pensiero della categoria "D" del COCER, sospendendone l'uso per il solo grado apicale di caporal maggiore capo scelto.

Ciò detto, con riferimento all'aspetto economico, si rappresenta che la distribuzione del fez, il cui costo ammonta a 14,85 euro, avviene in sostituzione della distribuzione del berretto rigido, il cui costo è di 51,05 euro e, pertanto, non rappresenta una "spesa illogica", bensì un significativo risparmio (36,2 euro ogni graduato), peraltro in linea con la politica di contenimento delle spese che questo Ministero persegue.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa

ROSSI

(3 marzo 2017)

CAPACCHIONE, CARDINALI. - *Al Ministro della giustizia.* -
Premesso che:

il 7 aprile 2013 ad Aversa (Caserta), a seguito di una rissa all'esterno di un bar rimase ucciso un ragazzo di 14 anni, Emanuele Di Caterino, che si trovava all'esterno dell'esercizio;

nell'immediatezza fu identificato e arrestato l'assassino, Agostino Veneziano, all'epoca dei fatti minorenne;

Veneziano fu processato, con il rito abbreviato, il 28 gennaio 2014, e condannato a 15 anni di reclusione;

la prima udienza presso la Corte di assise di appello di Napoli era stata originariamente fissata per il mese di ottobre 2014 e successivamente rinviata a febbraio 2015, poi a marzo 2015 e infine a ottobre 2015;

nelle more, sono decorsi i termini della custodia cautelare e, per questa ragione, Veneziano è stato scarcerato e ha fatto ritorno nel suo paese di residenza, San Cipriano d'Aversa, che è lo stesso in cui vive la famiglia della giovane vittima,

considerato che:

l'udienza d'appello è stata fissata oltre i termini previsti dalla legge che regola il processo minorile;

il processo, nonostante lo stato di detenzione dell'imputato, è stato ulteriormente rinviato fino ad arrivare, come già rilevato, alla scarcerazione per decorrenza dei termini massimi della custodia cautelare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivare le procedure ispettive presso la Corte di appello di Napoli, anche in relazione all'omessa celebrazione del processo e del rinvio dello stesso a così tanta distanza dalla sentenza di primo grado.

(4-03659)

(18 marzo 2015)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si ricostruisce la vicenda dell'omicidio di Emanuele Di Caterino, avvenuto ad Aversa il 7 aprile 2013 e si lamenta che, dopo la condanna in primo grado del responsabile, Agostino Veneziano, all'epoca dei fatti minorenni, a 15 anni di reclusione, il processo presso la Corte di assise di appello di Napoli, originariamente fissato per il mese di ottobre 2014, veniva successivamente rinviato a febbraio 2015, poi a marzo 2015 ed infine a ottobre 2015.

Si sottolinea, in particolare, che l'udienza d'appello sarebbe stata fissata oltre i termini previsti dalla legge, che regola il rito minorile e che il processo, nonostante lo stato di detenzione dell'imputato, sarebbe stato ulteriormente rinviato, così da determinare la scarcerazione, per decorrenza dei termini massimi della custodia cautelare, di Veneziano, che dunque ritornava nel suo paese di residenza, San Cipriano d'Aversa, lo stesso della famiglia della giovane vittima.

Orbene, la vicenda giudiziaria è stata oggetto di accertamento da parte delle competenti articolazioni di questo Ministero.

La Direzione generale dei magistrati ha provveduto ad acquisire dalla Corte di appello di Napoli la relazione del presidente coordinatore delle sezioni penali, nonché la relazione del presidente facente funzioni della sezione per i minorenni.

Da quest'ultima relazione, che dettagliatamente riporta l'*iter* processuale svoltosi dinanzi alla Corte d'appello, si evince, preliminarmente, che, contrariamente a quanto riportato nell'atto di sindacato ispettivo, Veneziano, incensurato allorché è stato emesso nei suoi confronti, il 19 dicembre 2014, il provvedimento di rimessione in libertà, non era custodito in un istituto penitenziario minorile, bensì era sottoposto al regime cautelare, alquanto più mite, del collocamento in comunità, applicato all'imputato dal Tribunale per i minori con ordinanza dell'11 novembre 2013, in sostituzione dell'originaria misura della custodia in istituto penale per minorenni, a seguito dell'attenuazione delle esigenze cautelari per il buon comportamento intramurario dell'imputato ed al fine di favorirne il processo di reinserimen-

to sociale, anche attraverso la ripresa della frequenza dell'istituto per geometri.

Dalla predetta relazione emerge, inoltre, che le prime due udienze del processo di appello nei confronti di Veneziano (rispettivamente del 2 ottobre 2014 e del 4 dicembre 2014) sono state fissate mentre era ancora pendente il termine di fase della misura cautelare del collocamento in comunità.

Viene, altresì, precisato che il rinvio del processo all'udienza del 4 dicembre 2014 è stato disposto dal Collegio su istanza del procuratore generale per esigenze istruttorie, mentre il rinvio a nuovo ruolo, adottato in quest'ultima udienza, è stato determinato da un impedimento imprevisto, ovvero dalla richiesta di astensione (poi effettivamente autorizzata dal presidente della Corte) del consigliere Casaburi, relatore del processo e dalla difficoltà di provvedere all'immediata sostituzione del medesimo. La relazione del presidente facente funzioni della sezione per i minorenni chiarisce anche le ragioni dell'ulteriore rinvio del processo all'udienza del 1° ottobre 2015, peraltro disposto allorché l'imputato era stato già rimesso in libertà. Tale rinvio è stato, infatti, giustificato dall'esigenza istruttoria di acquisire copia degli atti del processo dibattimentale, appena iniziato nei confronti di Veneziano innanzi al Tribunale per i minori, in particolare copia delle deposizioni, che le persone offese ed i testi avrebbero reso in ordine alla dinamica dell'azione criminosa plurioffensiva (i reati di tentato omicidio e di lesioni aggravate in danno di Giuseppe Zagaria, Pasquale Diana e Luigi Falanga *junior*) da lui commessa in data 7 aprile 2013, contestualmente ai reati di omicidio e di tentato omicidio rispettivamente, in danno di Di Caterino e di Oliva, al fine di procedere ad un più completo approfondimento istruttorio.

In proposito, preme rilevare che tale circostanza, come di recente riferito dal presidente della Corte d'appello di Napoli, ha determinato ulteriori rinvii della discussione nel processo d'appello, da ultimo il 26 gennaio 2017, "poiché il Tribunale per i minorenni ha più volte rinviato il processo per l'assunzione della prova ammessa".

Ha, infine, comunicato il presidente della Corte che, all'udienza indicata del 26 gennaio 2017, il collegio della sezione minori e famiglia, titolare del processo, ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza: "dichiara la nullità della sentenza n. 48/14 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare in composizione monocratica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli il 28.01.2014 nei confronti di Veneziano Agostino in quanto resa da giudice funzionalmente incompetente e rimette gli atti innanzi al Giudice dell'udienza preliminare in composizione collegiale presso il medesimo Tribunale per i minorenni di Napoli per l'ulteriore corso".

All'esito dell'istruttoria e sulla scorta di quanto rappresentato, la Direzione generale dei magistrati ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'attivazione di iniziative, anche a carattere ispettivo, di competenza del

Ministro della giustizia. Alle medesime conclusioni è pervenuto l'Ispettorato generale, anch'esso investito della vicenda.

Nel merito, tale articolazione ministeriale ha infatti concluso che, dagli atti disponibili, non è dato rinvenire ingiustificate stasi processuali o la trascurata gestione del processo penale.

L'Ispettorato generale ha inoltre rilevato che non si ravvisano irragionevoli ritardi nella fissazione del processo, pervenuto alla Corte di appello il 2 maggio 2014 e la cui prima udienza è stata fissata per il 2 ottobre 2014.

In proposito, ha rilevato che la dilatazione dei tempi di fissazione è stata la conseguenza, da un lato, della sospensione dei termini feriali dal 1° agosto al 15 settembre e, dall'altro, delle gravi difficoltà operative che all'epoca presentavano i servizi penali della Corte d'appello di Napoli.

Nel corso della verifica ispettiva, svoltasi dal 10 settembre all'11 ottobre 2013, venne, infatti, rilevato un consistente numero di procedimenti giacenti in cancelleria in attesa di fissazione. Tuttavia l'ufficio, a seguito di rilievo ispettivo, adottò opportune iniziative per assicurare una riduzione dei tempi di fissazione dei procedimenti e, con decreto n. 168/13 del 12 aprile 2013, vennero fissati i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti. La descritta situazione ha, certamente, condizionato anche i tempi di fissazione e definizione del processo in esame.

Sulla scorta di quanto rappresentato, non si ravvisano dunque i presupposti per le iniziative ispettive richieste.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(3 marzo 2017)

DONNO, SERRA, PAGLINI, GIARRUSSO, MORONESE, PUGLIA, SANTANGELO, BERTOROTTA. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 6 agosto 2013, Nils Muiznieks, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, nel rendere pubblico un rapporto sulla visita effettuata dal 22 al 24 maggio 2013 in Azerbaigian, dichiarava che: "molestie a giornalisti e a chi esprime un'opinione critica in Azerbaigian sono fonte di preoccupazione per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo. Le

autorità dovrebbero rimettere in libertà tutti coloro che sono in detenzione a causa delle proprie opinioni e modificare la legislazione e la pratica riguardanti la libertà d'espressione e di riunione";

in data 3 marzo 2015, il sito *internet* "Amnesty" rendeva noto che "le autorità azere hanno intensificato la repressione nei confronti dei giornalisti che criticano il governo. Khadija Ismayilova, pluripremiata giornalista d'inchiesta, è stata arrestata il 5 dicembre 2014 sulla base della grottesca accusa di aver incitato al suicidio un ex collega. Khadija Ismayilova aveva diffuso una lista di prigionieri politici e stava indagando sulle voci di legami tra la famiglia del presidente Aliyev e un lucroso progetto edilizio nella capitale Baku. In precedenza, aveva ricevuto minacce di morte anonime secondo le quali se non avesse abbandonato le sue inchieste sarebbero state diffuse sue foto intime, probabilmente scattate da agenti governativi introdottisi nella sua abitazione". Inoltre, "le autorità prendono di mira anche i giovani attivisti che si schierano contro il governo, accusandoli di reati di droga o di teppismo. Le accuse mosse nei loro confronti per poterli arrestare sono molto discutibili e del resto le domande negli interrogatori riguardano per lo più le loro idee politiche";

in data 9 luglio 2015, in occasione della visita ufficiale in Italia del Presidente dell'Azerbaijan, Ilham Aliyev, il direttore della Sezione italiana di "Amnesty International", Gianni Ruffini, in una lettera indirizzata al Governo, chiedeva ufficialmente di affrontare con Aliyev "il tema delle violazioni dei diritti umani";

successivamente, con un documento diffuso in data 15 giugno 2016, Amnesty International tornava a porre l'attenzione sulla violazione dei diritti umani in Azerbaijan, dichiarando che "la comunità internazionale non deve lasciarsi ingannare dai tentativi di facciata delle autorità dell'Azerbaijan di mettere a posto la situazione dei diritti umani, che rimane disastrosa". Nonostante alcune scarcerazioni, tra cui quella della pluripremiata giornalista investigativa Khadija Ismayilova e di altri 11 prigionieri di coscienza, Denis Krivosheev, vicedirettore del programma Europa e Asia centrale di Amnesty International, dichiarava che: "le persone rilasciate non hanno maggiore libertà di parola rispetto a quando erano in carcere. Le loro celle vuote sono state riempite da altri";

nel suddetto documento si evidenzia "un'ondata di nuovi arresti con accuse prefabbricate nei confronti di chi critica il governo e dei familiari di dissidenti che vivono all'estero". Inoltre, sebbene i prigionieri di coscienza risultassero stimati in un numero pari a 14, l'organizzazione per i diritti umani manifestava preoccupazione circa l'effettiva superiorità del numero reale;

considerato che:

come indicato dal codice di comportamento TAP (Trans adriatic pipeline) al paragrafo 5.1., TAP ha predisposto studi dell'impatto sui diritti umani (Human Rights Impact Assessment - HRIA) in ciascuno dei tre Paesi che ospitano il progetto, al fine di adempiere alla propria responsabilità d'impresa in tema di rispetto dei diritti umani, in ossequio ai requisiti richiesti dalle istituzioni finanziarie;

secondo quanto presente sul sito di riferimento "tap-ag", lo scopo degli studi HRIA è stato quello "di identificare possibili impatti ed opportunità sui diritti umani che possono derivare dal progetto in Grecia, l'Albania e l'Italia, e di sviluppare specifiche misure di mitigazione e valorizzazione. Gli HRIA completano le diverse Valutazioni di Impatto Ambientale e Sociale che coprono temi come l'utilizzo del territorio, la protezione da materiali pericolosi e gli effetti sull'ambiente". Inoltre, "ogni Studio HRIA identifica e valuta i potenziali impatti del progetto su una serie di diritti umani definiti a livello internazionale in documenti come la Carta Internazionale dei Diritti Umani, le Convenzioni fondamentali della Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Identificano anche impatti in relazione ad altri standard con cui TAP si è allineata. Questi includono i requisiti previsti dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), le linee guida per aziende multinazionali della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), i principi guida delle Nazioni Unite per le Attività economiche e i Diritti dell'uomo e i Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani";

TAP AG, dunque, ha inequivocabilmente manifestato una particolare attenzione alla tematica del rispetto dei diritti umani. All'uopo, in un documento di maggio 2016, Ian Bradshaw, TAP *managing director*, nell'evidenziare come il rispetto dei diritti umani fosse "parte integrante di "Vivere i nostri valori", il Codice di Condotta di TAP, e della nostra cultura aziendale", sottolineava altresì la sussistenza di una responsabilità aziendale avente la finalità di "aumentare la consapevolezza di chi lavora in TAP sulle questioni connesse ai diritti umani e di incoraggiarli a salvaguardare la loro protezione" oltre che un "impegno a prevenire o mitigare ogni impatto negativo sui diritti umani";

considerato, inoltre, che:

in data 12 gennaio 2017 veniva approvato definitivamente in Senato il disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012";

ai sensi dell'art. 2 del citato accordo, "le parti nel quadro delle loro competenze e in linea con le rispettive legislazioni nazionali e con gli Accordi internazionali a cui i loro Stati aderiscono, cooperano ai fini della pre-

venzione e repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in particolare nei seguenti settori: a) criminalità organizzata transnazionale; b) produzione, traffico e contrabbando illeciti di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori; c) tratta di persone e traffico di migranti; d) reati contro il patrimonio storico e culturale";

secondo "infoMercatiEsteri", il sito del Ministero degli affari esteri contenente informazioni sui mercati esteri, i rapporti bilaterali tra Italia e Azerbaigian sono intensi e in crescita. Da 7 anni, infatti, l'Italia è "il primo cliente del Paese, con un interscambio pari a circa 5,6 miliardi di euro nel 2015 (6 miliardi di euro nel 2014) - assorbendo il 23% delle esportazioni azere (per un valore pari a 3,39 miliardi di euro)". L'Italia, inoltre, "si conferma come primo partner per il Paese, a fronte dell'elevato valore delle nostre importazioni di prodotti energetici, che fanno dell'Azerbaijan il nostro primo fornitore di petrolio sin dal 2013",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano contraddittorio intrattenere rapporti di tipo commerciale con Stati, quali l'Azerbaigian, che pongono in essere una grave e sistematica violazione dei diritti umani, fortemente stigmatizzata a livello comunitario ed internazionale;

se gli indiscutibili riverberi economici a vantaggio dell'Azerbaijan, connessi alla prevista realizzazione del gasdotto TAP, non debbano definirsi del tutto incompatibili con la proclamata attenzione, responsabilità ed impegno di TAP AG a prevenire o mitigare ogni impatto negativo sui diritti umani.

(4-06838)

(17 gennaio 2017)

RISPOSTA. - Il Governo segue con particolare attenzione l'evoluzione della situazione dei diritti umani in Azerbaigian e si fa promotore, sia a livello bilaterale, che nel più ampio contesto dei competenti fori multilaterali, di specifiche e mirate iniziative indirizzate alla loro promozione ed alla tutela delle situazioni più vulnerabili.

In tale contesto, si ricorda che il tema è stato sollevato al più alto livello istituzionale nel corso della missione che il Ministro *pro tempore* degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Gentiloni, ha effettuato nel Paese nel novembre 2016. In tale occasione si è ottemperato alle aspetta-

tive italiane per ulteriori sforzi da parte delle Autorità dell'Azerbaijan per una più effettiva tutela delle libertà civili.

In ambito europeo, l'Italia ha contribuito affinché nelle conclusioni del Consiglio sul partenariato orientale del 14 novembre 2016 fosse evidenziato che il Partenariato orientale (che comprende anche l'Azerbaijan) si fonda su un impegno condiviso al rispetto di norme di diritto internazionale e di valori fondamentali, inclusi la democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dell'uguaglianza di genere, così come sull'economia di mercato, lo sviluppo sostenibile e la buona *governance*. In particolare, la riunione del sottocomitato UE-Azerbaijan per la giustizia, libertà e sicurezza, i diritti umani e la democrazia ha visto un'approfondita discussione sulla situazione dei diritti umani in Azerbaijan, con specifico riferimento al quadro nazionale di protezione dei diritti umani e delle libertà di espressione, di informazione, di assemblea e di associazione.

Nel contesto del Consiglio d'Europa, l'Azerbaijan (che ne è membro dal 2001) è soggetto alla procedura di monitoraggio da parte dell'Assemblea parlamentare (PACE), che organizza frequenti visite nel Paese e produce *progress report* annuali e dettagliati rapporti con cadenza almeno triennale.

In sede di Consiglio diritti umani a Ginevra, l'Azerbaijan ha partecipato nel 2013 al secondo ciclo della revisione periodica universale riguardante l'esercizio di monitoraggio periodico sulla situazione dei diritti umani, cui sono sottoposti ogni quattro anni tutti gli Stati membri ONU. In tale occasione, l'Italia ha presentato sette raccomandazioni nei confronti dell'Azerbaijan, principalmente centrate sui temi della violenza sulle donne, della libertà di religione, della libertà di espressione per i giornalisti e i *media*, della libertà di associazione e dell'accesso all'istruzione.

In coerenza con la significativa attenzione dedicata al tema dei diritti umani, il Governo italiano ha apprezzato gli sforzi del *Trans adriatic pipeline* (TAP), così come articolati nel codice di condotta aziendale, da un lato per sensibilizzare i propri dipendenti ed addetti al rispetto degli stessi, e dall'altro l'impegno della società a valutare sempre l'impatto delle proprie attività sul più generale contesto dei diritti umani, delle libertà civili, della salvaguardia ambientale e del benessere sociale. Nonostante il gasdotto TAP sia un investimento privato, il Governo vigila affinché i diritti umani siano rispettati con massimo scrupolo. Ove da parte della società TAP dovessero emergere carenze, sarà cura del Governo italiano rilevarle e incoraggiare comportamenti costruttivi e coerenti con i nostri orientamenti in materia.

Rispetto alla questione della qualità delle relazioni economiche fra Italia ed Azerbaijan, si conferma che esse hanno raggiunto un importante livello, rendendo l'Italia il quinto fra i Paesi fornitori di Baku (in prevalenza

macchinari ed apparati meccanici, subito seguiti da mobili ed accessori di arredamento). Relativamente ai rapporti energetici, l'Azerbaijan è stato il primo fornitore di petrolio dell'Italia nel 2014 (17 per cento di quota sul totale importato) ed il secondo fornitore nel 2015. L'Azerbaijan si è collocato al secondo posto tra i Paesi fornitori di petrolio, anche nei primi 11 mesi del 2016.

Le intense relazioni commerciali ed economiche consentono anche di trasferire buone prassi e modelli deontologici, così contribuendo ad avvicinare gli *standard* produttivi e di politica aziendale dei due Paesi, anche a beneficio di una maggiore attenzione a tematiche sensibili come il rispetto dei diritti umani.

Il Governo intende perseverare in questi sforzi. Anche in occasione dell'ultima riunione della Commissione intergovernativa sulla cooperazione economica del 13 giugno 2016, particolare attenzione è stata dedicata ai temi trasversali, alla promozione del benessere nell'ambiente di lavoro, all'integrazione dei gruppi sociali vulnerabili, nonché al rilancio di relazioni *people-to-people*, con particolare attenzione a cultura, turismo, istruzione e ricerca. Anche attraverso tali canali di dialogo, il Governo intende lavorare per diffondere maggiore consapevolezza e una più ampia "cultura" dei diritti umani a beneficio di una loro più solida tutela in quel contesto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DELLA VEDOVA

(2 marzo 2017)

MANCUSO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con la conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", sono state apportate importanti modifiche alla disciplina del processo civile. In particolare, in sede di conversione, è stato approvato l'inserimento di un ulteriore comma all'art. 161 ("Giuramento dell'esperto e dello stimatore") delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che ha introdotto una sostanziale modifica delle modalità di determinazione del compenso dei professionisti incaricati della valutazione dell'immobile sottoposto a pignoramento;

per effetto di tale modifica, nell'ambito dell'esecuzione forzata immobiliare, "il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudi-

ce o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita", e non sul valore dello stesso al momento dello svolgimento dell'attività di valutazione. Pertanto, "prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima";

considerato che:

la questione, al di là dell'ennesimo grave affronto alla dignità professionale, ha provocato un disappunto generale per il fatto che tale norma possa rappresentare un potenziale primo passo di un disegno che porti verso l'estromissione in generale dei consulenti tecnici d'ufficio liberi professionisti dalle perizie in ambito di procedure esecutive, in modo da favorire unicamente le società che possano gestire appalti di servizi ai tribunali in cui il perito sarebbe il semplice anello di una catena, esposto a condizioni remunerative dettate da logiche di profitto;

parametrare dunque il compenso dello stimatore, in aggiunta alla cronica inadeguatezza delle tariffe giudiziarie, al valore finale di vendita, significa subordinarlo ad un risultato che è legato a logiche totalmente indipendenti dalla prestazione espletata e dal perito;

la norma non comporta oneri per lo Stato, ma tende ad agevolare, a giudizio dell'interrogante, unicamente gli istituti bancari, i quali, nella stragrande maggioranza, sono i creditori delle procedure esecutive;

in tal modo si penalizza e si mortifica il lavoro dei professionisti, in quanto si impone al professionista sia l'incertezza del *quantum* liquidato, sia l'epoca in cui avverrà il pagamento a saldo. Paradossalmente, si potrebbe verificare anche il caso in cui il professionista sia costretto alla restituzione di parte del compenso ricevuto in acconto, qualora il bene venisse venduto ad un prezzo inferiore al valore di mercato al tempo della stima;

considerato, inoltre, che:

ancorare il compenso dell'esperto valutatore al prezzo di vendita dell'immobile non potrà che condurre ad un'ingiusta e rischiosa dilazione del termine di pagamento dell'esperto o dello stimatore immobiliare, che sarà costretto ad attendere il perfezionamento della vendita per ottenere la liquidazione del proprio compenso e ad una quasi certa riduzione permanente della misura del compenso spettante a tale categoria di professionisti, dovuta al frequente fenomeno delle vendite "al ribasso" rispetto al valore del bene inizialmente stimato;

in aggiunta, l'operato del consulente tecnico d'ufficio è ulteriormente aggravato e penalizzato dalla discrezionalità dei tribunali e dei giudi-

ci nell'applicare, in maniera totalmente diversa in tutto il territorio nazionale, le modalità di liquidazione dei compensi e delle spese ai periti;

sono ben note, infatti, le modalità concrete con cui si svolge la vendita forzata dei beni immobili, con o senza incanto, nonché la prassi per cui, fra le operazioni di stima del valutatore e l'effettivo perfezionamento della vendita giudiziaria, possono intercorrere anche diversi anni, con frequente riduzione del valore del bene rispetto a quanto inizialmente stimato;

in sintesi, ancorare il compenso dell'esperto valutatore al prezzo di vendita dell'immobile non potrà che condurre, nella sostanza, ad un'ingiusta e rischiosa dilazione del termine di pagamento dell'esperto o dello stimatore immobiliare, che sarà costretto ad attendere il perfezionamento della vendita per ottenere la liquidazione del proprio compenso e ad una quasi certa riduzione permanente della misura del compenso spettante a tale categoria di professionisti, dovuta al frequente fenomeno delle vendite "al ribasso" rispetto al valore del bene inizialmente stimato;

in conclusione, sulle operazioni di stima graverebbe un'alea di tipo pseudo-imprenditoriale, che non trova alcuna giustificazione nel ruolo terzo e imparziale che il valutatore è chiamato a svolgere nelle more della procedura esecutiva, con inaccettabili effetti pregiudizievoli per i professionisti chiamati a ricoprire funzioni ausiliarie nel procedimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivarsi, con azioni di competenza, per evitare un grave ed irreparabile danno economico a tali professionisti, al fine di disporre con una novella legislativa l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 161 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in modo tale che il giudice torni a liquidare, in sede di udienza, *ex* articolo 569 del codice, il 100 per cento del compenso del professionista, in quanto in quella sede già tutte le prestazioni a lui imputate risultano totalmente espletate, attraverso la consegna telematica (45 giorni prima dell'udienza) della perizia di stima e di tutti gli allegati di rito;

nel caso in cui l'abrogazione della norma non sia possibile, se intenda valutare quantomeno l'opportunità di: prevedere che l'acconto da versare all'esperto o allo stimatore immobiliare al momento del deposito della perizia, ai sensi dell'attuale dettato dell'articolo 161 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, vada determinato in misura almeno pari al 50 per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima del bene, in modo da sottrarre le modalità di liquidazione del corrispettivo ad un'ulteriore fonte di pregiudizio; considerare la somma versata a titolo di acconto al valutatore al netto delle spese e dei costi sostenuti per le operazioni di valutazione, oltre alle attività peritali accessorie, che andranno liquidati separatamente e in anticipo ad opera del giudice; considerare la somma ver-

sata a titolo di acconto separata dalle vicende successive alla stima stessa e quindi intangibile, sia nel caso in cui vi sia una possibile richiesta di ripetizione rivolta all'esperto valutatore, sia nelle ipotesi in cui il bene rimanga invenduto o la vendita venga eseguita ad un prezzo irrisorio rispetto al valore dell'immobile inizialmente stimato.

(4-06699)

(24 novembre 2016)

RISPOSTA. - L'atto ispettivo riguarda l'introduzione, ad opera della legge 6 agosto 2015, n. 132, di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile, e di organizzazione e funzionamento della amministrazione giudiziaria", di un ulteriore comma all'art. 161 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in forza del quale, nell'ambito dell'esecuzione forzata immobiliare, il compenso dovuto all'esperto o allo stimatore nominati dal giudice o dall'ufficiale giudiziario viene calcolato sulla base del prezzo di vendita del bene pignorato, e non più del valore di stima del bene stesso.

Da tale novella deriverebbero le seguenti conseguenze negative per i professionisti incaricati dello svolgimento di tali attività: ritardo nei pagamenti (in quanto subordinati, per l'appunto, all'effettiva vendita del bene, che può avvenire dopo anni) ed abbassamento generalizzato dei compensi (dovuto alle frequenti vendite al ribasso), oltre alla diversità territoriale nelle modalità di liquidazione.

Orbene, così descritti i termini della questione, va anzitutto precisato che non sono allo studio atti di iniziativa legislativa di competenza del Dicastero, diretti a modificare la disposizione prevista dall'art. 161, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunta, come esposto, nel 2015.

La norma in esame, d'iniziativa parlamentare, è stata infatti innestata nel testo del decreto-legge n. 83 del 2015, all'esito dell'esame svolto, in sede referente, dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati.

Si tratta di una disposizione che lascia invariati gli importi degli scaglioni e le aliquote di riferimento per la liquidazione dei compensi spettanti agli esperti, nominati dal giudice, che procedono alla valutazione dei beni da sottoporre a vendita forzata.

Lo scopo dell'intervento normativo è stato, all'evidenza, quello di incentivare gli esperti nominati a procedere alla valutazione dei beni impiegando il criterio di stima della comparazione con i prezzi di mercato, senza ricorrere a modelli di valutazione alternativi, come, in particolare, quelli della valutazione reddituale e del costo di produzione, rispettivamente basati su flussi reddituali futuri ricavabili dal bene e dalla somma delle spese che sosterebbe l'astratto imprenditore per produrre il bene.

La disposizione normativa costituisce, dunque, un precipitato logico del principio generale, ricavabile dal sistema dell'espropriazione forzata, che, imponendo di procedere alla stima secondo criteri di presumibile valore di realizzo dei beni (si vedano gli artt. 517, 518 e 609 del codice di procedura civile; l'art.164-*bis* di attuazione del codice di procedura civile), ha operato la netta scelta per la prevalenza del prezzo di liquidazione sul valore di stima: criterio che consente, invero, di stabilire un ragionevole bilanciamento tra il diritto ad un equo compenso dell'esperto e il diritto dei creditori, nonché di colui che subisce la liquidazione, tenuti a sopportarne gli oneri.

La misura va letta in combinato disposto con le previsioni, contenute nel medesimo provvedimento normativo, che hanno introdotto nell'ordinamento il "Portale delle vendite pubbliche", oggi in fase di sperimentazione, onde ne è imminente l'avvio, il quale, costituendo un vero e proprio *market place* su base nazionale, consentirà ai periti di disporre di un trasparente luogo di rilevazione dei valori di mercato di beni simili a quello oggetto di stima: così eliminando il *deficit* informativo che attualmente penalizza il mercato delle vendite forzate rispetto a quello delle transazioni privatistiche e che, in passato, era stato a volte ritenuto poter giustificare il frequente ricorso da parte degli stimatori a criteri di stima, diversi da quello più corretto della comparazione con i prezzi del mercato di riferimento.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(3 marzo 2017)

MARTON, SANTANGELO, MORONESE, MORRA, CRIMI, CAPPELLETTI, PUGLIA, SERRA, DONNO, PAGLINI, MANGILI, BERTOROTTA, GIARRUSSO. - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il corpo degli ingegneri è da diversi anni l'unico ruolo degli ufficiali in servizio permanente fra i vari ruoli dell'Esercito ad avere carenze di organico nel grado di colonnello (colonne G-L della tabella allegata al codice dell'ordinamento militare);

tale carenza è confermata, oltre che dai numeri, dal fatto che il corpo degli ingegneri è l'unico ruolo dell'Esercito a non avere alcun ufficiale collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), essendo questa la posizione giuridica di esonero dal servizio degli ufficiali in servizio permanente, contemplata dagli articoli 906, 908 e 909 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in cui sono collocati i quadri della dirigenza militare (colonnelli e generali) qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di uno specifico ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dalla citata normativa;

nello specifico, per l'anno 2016, proprio per gli effetti di tale istituto, saranno collocati in aspettativa per riduzione quadri circa 117 colonnelli appartenenti ai più svariati ruoli dell'Esercito, tranne che al corpo degli ingegneri;

al fine di sopperire alla carenza, spesso si fa ricorso ad ufficiali di altri ruoli, non sempre in possesso delle competenze specifiche necessarie per dirigere un reparto tecnico preposto all'elaborazione di requisiti tecnici o alla verifica di un capitolato tecnico e pertanto con ricadute negative sulla qualità dei sistemi acquisiti dall'Esercito;

il corpo degli ingegneri, composto solo da ufficiali laureati in materie tecnico-scientifiche (prevalentemente in ingegneria), è già di per sé il ruolo meno numeroso dell'Esercito, nonostante l'impellente necessità di disporre di personale sempre più specializzato;

l'art. 2233-*bis* del codice dell'ordinamento militare stabilisce che in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-*ter*, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente sia annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri: a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), può essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegato al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal codice per ciascuna forza armata (si confronti la colonna C con la colonna B della tabella allegata); b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni può essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegato al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal codice per ciascuna forza armata;

il Ministro della difesa, in applicazione del citato articolo, con decreto ministeriale del 2 dicembre 2015, ha determinato, per ciascun grado

dei ruoli degli ufficiali, in servizio permanente dell'Esercito, il numero delle promozioni a scelta al grado superiore, da conferire nell'anno 2016. Tale determinazione, a parere degli interroganti, risulta essere discriminante nei confronti dei tenenti colonnelli del corpo degli ingegneri e non completamente rispettosa dei criteri sanciti dall'articolo 2233-*bis* del codice dell'ordinamento militare, al quale pretende di adeguarsi. Infatti, per la determinazione del numero di promozioni a scelta al grado di colonnello, da attribuire ai tenenti colonnello del corpo degli ingegneri, nonostante la carenza di colonnelli nei suoi organici, è stato adottato: il criterio a), che prevede una diminuzione del numero di promozioni rispetto a quanto previsto dal codice dell'ordinamento militare, mentre per i tenenti colonnelli di tutti gli altri ruoli dell'Esercito, nonostante l'eccedenza nel grado di colonnello dei loro rispettivi organici, è stato adottato il criterio b), che prevede un aumento del numero di promozioni rispetto a quanto previsto dal codice dell'ordinamento militare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritenga di adottare le opportune iniziative, al fine di rivedere, quanto prima, i contenuti del decreto ministeriale 2 dicembre 2015, garantendo la rigorosa osservanza dell'articolo 2233-*bis* del codice dell'ordinamento militare ed evitando un'ingiustificata a parere degli interroganti disparità di trattamento fra i vari tenenti colonnelli dell'Esercito.

(4-06368)

(21 settembre 2016)

RISPOSTA. - Il decreto legislativo n. 8 del 2014 ha assegnato agli ufficiali del corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano le competenze del settore infrastrutturale precedentemente assegnate agli ufficiali dell'Arma del Genio. A tale modifica organizzativa è corrisposto un conseguente incremento organico del ruolo da conseguire entro il 2024.

È intenzione della Forza Armata raggiungere tale volume organico in maniera graduale, in modo da assicurare un opportuno tasso di selezione nell'avanzamento ai gradi dirigenziali.

Con tale intento, per l'anno 2016, le promozioni al grado di colonnello del predetto personale sono state portate da 4 unità previste per l'anno 2015 a 8, in linea con quanto derivante dal nuovo dispositivo, di cui

al richiamato decreto legislativo che prevede la possibilità di 8/9 promozioni. Ciò è confermato anche per l'anno 2017.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa

ROSSI

(6 marzo 2017)

TOSATO. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

ben 17 opere rubate al museo di Castelvechio (Roma) il 19 novembre 2015, tra le quali figurano dipinti di Tintoretto, Pisanello, Mantegna e Rubens, sono state ritrovate in Ucraina il 6 maggio 2016, nascoste nella boscaglia dell'isola di Turunciuk, sul fiume Dnestr;

al ritrovamento, operato dalla Polizia ucraina, hanno fatto seguito rassicurazioni e la promessa delle autorità locali di autorizzare e disporre prontamente la restituzione delle opere rubate al nostro Paese;

in particolare, lo scorso 25 luglio, il Ministro degli esteri ucraino Pavlo Klimkin aveva ribadito che "nessuno mette in discussione la restituzione" dei dipinti;

ciò malgrado, i capolavori sono rimasti in Ucraina, dove tuttora si trovano, senza che sia stato fatto alcun passo significativo da parte delle autorità italiane per sollecitarne il rimpatrio;

nel frattempo, il Consiglio comunale veronese ha conferito la cittadinanza onoraria al presidente ucraino Petro Poroshenko, mentre i quadri di Castelvechio sono stati prestati al museo Khanenko di Kiev e i turisti ucraini entrano *gratis* nei musei veronesi;

si fa largo il timore che l'Ucraina intenda procrastinare *sine die* la restituzione dei dipinti, magari allo scopo di subordinarla al soddisfacimento di qualche condizione,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per sollecitare la restituzione delle 17 opere rubate al museo di Castelvechio il 19 novembre 2015 ed entro quali tempi;

se sospetti o meno una volontà del Governo ucraino di rendere le opere recuperate oggetto di un negoziato politico, volto ad ottenere il soddisfacimento di qualche condizione da parte del nostro Paese prima di procedere al rimpatrio dei capolavori.

(4-06409)

(27 settembre 2016)

TOSATO. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

il 21 dicembre 2016 sono finalmente rientrate nel nostro Paese le 17 tele che erano state rubate al museo di Castelvecchio (Verona) il 19 novembre 2015 e ritrovate il 6 maggio dell'anno seguente in Ucraina;

la restituzione delle preziose tele rubate era stata al centro di un vero e proprio contenzioso tra il nostro Paese e l'Ucraina, le cui autorità avevano frapposto di continuo ostacoli al rientro in Italia dei 17 capolavori;

il ritorno delle tele è stato preceduto il 20 dicembre dallo stanziamento da parte del Governo italiano di un milione di euro a titolo di contributo d'emergenza per la realizzazione di interventi umanitari in Ucraina, in parte erogati al programma alimentare mondiale e per altra parte conferiti all'Unicef in vista del finanziamento di un'operazione di sminamento;

la successione degli eventi è parsa sospetta a più di un'autorità politica veneta;

in particolare, vi è stato apertamente chi ha interpretato gli stanziamenti umanitari in favore dell'Ucraina come una sorta di riscatto versato per ottenere il via libera al rimpatrio delle 17 tele di Castelvecchio,

si chiede di sapere:

se il versamento di aiuti umanitari con vincolo di destinazione geografica in favore dell'Ucraina da parte del nostro Governo, avvenuto il 20 dicembre 2016, si verifichi effettivamente per consuetudine negli ultimi giorni dell'anno oppure nel 2016 si siano materializzate circostanze straordinarie;

se risultino le ragioni per cui, dopo aver bloccato per mesi la riconsegna dei preziosi dipinti all'Italia, l'Ucraina vi abbia dato improvvisamente ed inopinatamente corso proprio il giorno dopo la formalizzazione

del versamento di un milione di euro da parte del nostro Paese ad enti internazionali che li spenderanno per iniziative umanitarie in terra ucraina.

(4-06819)

(12 gennaio 2017)

RISPOSTA.^(*) - La restituzione delle opere di Castelvecchio ha avuto luogo il 21 dicembre 2016 in occasione della visita a Kiev del ministro Franceschini. Si è trattato dell'ultimo atto di un'operazione complessa in quanto caratterizzata da un articolato *iter* amministrativo-giudiziario previsto dalla normativa Ucraina e condotta a buon fine anche grazie al prezioso lavoro, per parte italiana, del comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, della Polizia di Stato, della Procura della Repubblica di Verona e della magistratura. Sin dal momento in cui le tele sono state recuperate a seguito di un'operazione congiunta di polizia italo-ucraina (era il 6 maggio del 2016), il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Kiev, è rimasto in stretto contatto con le autorità ucraine per sollecitare e favorire il tempestivo completamento delle procedure necessarie alla restituzione delle tele all'Italia.

Anche a livello politico la questione è stata più volte sollevata presso le controparti ucraine nel corso di numerosi contatti bilaterali. Si ricorda, solo per citarne alcuni, il passo compiuto dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Renzi presso il Presidente Poroshenko a margine del vertice NATO di Varsavia (8 luglio 2016) e quello compiuto da questo Ministero in occasione della visita in Italia del Presidente della Commissione esteri del Parlamento ucraino, Hopko (26 maggio 2016). Vanno poi ricordati i numerosi contatti avuti dall'ambasciatore italiano a Kiev tanto con i suoi interlocutori presso la Presidenza della Repubblica quanto presso la Procura ucraina, incaricata di supervisionare le operazioni di restituzione.

Nelle more del completamento della procedura necessaria al rientro delle opere in Italia, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha acconsentito a che le tele fossero temporaneamente esposte presso il Museo delle belle arti "Khanenko" di Kiev nel contesto di una mostra, inaugurata il 13 giugno 2016 dal Presidente Poroshenko.

Gli adempimenti necessari per la restituzione delle opere sono stati completati a novembre del 2016. La restituzione delle opere era inizialmente prevista nell'ambito di un incontro in Italia di Poroshenko con il Presidente del Consiglio dei ministri, che si sarebbe dovuto svolgere a fine me-

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

se. Venuta a cadere tale ipotesi, in suo luogo è stata organizzata la visita a Kiev del ministro Franceschini, nel corso della quale è avvenuta la definitiva restituzione delle opere di Castelvecchio al nostro Paese.

Occorre sottolineare come non esista alcun legame fra la restituzione delle tele e il contributo erogato dall'Italia a favore di agenzie delle Nazioni Unite. Esso è stato disposto a seguito dell'appello umanitario delle Nazioni Unite per l'anno 2017, contenente richieste complessive per oltre 214 milioni di dollari. L'appello è stato lanciato il 5 dicembre 2016 e questo spiega la tempistica dell'erogazione del milione di euro. Tale contributo prevede un trasferimento di fondi non al Governo ucraino ma al Programma alimentare mondiale (700.000 euro) ed all'UNICEF (300.000 euro). Sono dunque queste due agenzie dell'ONU i destinatari di questi fondi, nonché i responsabili della loro gestione, che viene effettuata secondo *standard* e parametri propri del sistema onusiano.

In particolare, il finanziamento al Programma alimentare mondiale è stato rivolto alla distribuzione di razioni alimentari ed aiuti alle categorie più vulnerabili della popolazione civile residente nelle Regioni orientali del Paese, al fine di attenuare l'impatto umanitario del conflitto in corso. Il contributo all'UNICEF è stato concesso per la realizzazione di un progetto nel settore dello sminamento umanitario, finalizzato all'organizzazione di corsi di educazione al rischio a favore dei bambini in età scolare e prescolare residenti nelle aree in cui sono presenti mine, residuati bellici esplosivi e ordigni esplosivi improvvisati.

Si ricorda infine che, sin dall'inizio della crisi umanitaria in Ucraina, e quindi ben prima dell'erogazione di questo contributo di un milione di euro, la cooperazione italiana è intervenuta con iniziative volte ad alleviare le sofferenze della popolazione civile e la cui realizzazione è stata affidata alla Croce rossa nazionale ucraina (2014), all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (2015) e all'Organizzazione mondiale della sanità (ottobre 2016).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

AMENDOLA

(6 marzo 2017)
